

The background of the entire page is a photograph of a rural landscape. In the foreground, a gravel path leads from the bottom right towards a wooden barn in the middle ground. The barn's roof is covered with a large array of dark solar panels. The barn's walls are made of wood and have several stacks of firewood. To the right of the barn, there is a line of tall, thin trees. The sky is a clear, bright blue. The overall scene is bright and sunny.

legge provinciale 2 maggio 2022 n. 4
LEGGE PROVINCIALE SULLE FONTI
RINNOVABILI 2022

Per promuovere il ricorso alla produzione di energia da fonti rinnovabili nel territorio provinciale e contribuire al raggiungimento degli obiettivi previsti dal d.lgs 8 novembre 2021 n.199, questa legge definisce i regimi autorizzatori per gli impianti di energia da fonti rinnovabili, e introduce disposizioni di semplificazione.

In particolare sono state introdotte le **aree idonee** per l'installazione di impianti da fonti di energia rinnovabile, sono stati revisionati i **criteri di installazione degli impianti fotovoltaici** e solari precedentemente in vigore e sono state disciplinate le **procedure di autorizzazione degli altri impianti** (ad eccezione dell'idroelettrico) con autorizzazioni differenziate a seconda della tipologia e delle soglie di potenza, integrate con i titoli edilizi.

Obiettivo è semplificare il processo autorizzativo, racchiudendo in un unico procedimento l'acquisizione di tutti i pareri e le autorizzazioni necessarie, in tempi rapidi.

OGGETTO E FINALITÀ



Si definiscono, i regimi abilitativi necessari per l'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili (esclusi gli impianti idroelettrici).

Tali procedure si differenziano a seconda della taglia dell'impianto e prevedono:

Procedimento unico per il rilascio dell'Autorizzazione integrata per l'energia - AIE (in capo ad APRIE)

sono definite delle soglie, nella Tabella A del D.Lgs 387/2003 e nell'allegato B di questa legge, per gli impianti a fonti rinnovabili, sopra le quali sono soggetti ad AIE

Procedura abilitativa semplice - PAS (in capo al Comune)

Comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA)

Comunicazione al Comune relativa ad attività di edilizia libera

Le nuove costruzioni e il recupero di edifici esistenti destinati ad ospitare impianti alimentati da fonti rinnovabili devono seguire il titolo abilitativo previsto dalla LP 15/2015.

REGIMI ABILITATIVI



AIE: AUTORIZZAZIONE INTEGRATA ENERGIA

Sono soggetti ad AIE la costruzione e la modifica di impianti a terra aventi potenza SUPERIORE alle soglie definite

in tabella A del D.Lgs 387/2003:

- eolica 60 kW
- fotovoltaico 50 kW
- idraulica 100 kW
- biomasse 200 kW
- biogas 250 kW

nella Tabella B allegata alla legge

- solare termica 50 kW
- biomassa 1000 kW
- geotermica 100 kW

l'AIE è rilasciata nel rispetto delle normative in materia di tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico artistico, delle invariati del PUP e del PGUAP.



AIE: AUTORIZZAZIONE INTEGRATA PER L' ENERGIA

- L'autorizzazione è comprensiva di tutti i provvedimenti necessari alla realizzazione degli interventi propri e funzionali alla realizzazione e gestione dell'impianto.
- Viene rilasciata dalla Provincia (APRIE) a seguito di un procedimento unico nel quale intervengono tutti i servizi interessati;
- L'AIE comprende e sostituisce tutti i titoli abilitativi e gli atti di assenso necessari e costituisce, ove occorra, variante agli strumenti urbanistici subordinati al PUP e dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità;
- Prevede il termine massimo 90 giorni;
- Va dimostrata disponibilità dell'area;



AREE IDONEE

In attuazione dell'art. 20 del dlgs 199/2021, sono individuate le aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili:

- Si dà facoltà ai comuni di individuare con variante puntuale non sostanziale del PRG ulteriori aree idonee tra le aree non utilizzate (anche agricole);
- Si definisce che nelle aree idonee si applicano misure di accelerazione e semplificazione del procedimento autorizzativo;
- Si definisce che la Giunta provinciale con propria delibera attuativa del PEAP quantifica la potenza fotovoltaica installabile prevista dall'art.20 comma 2 del dlgs 199;

In caso di impianto in area idonea, la valutazione paesaggistica non ha effetti vincolanti e il termine è ridotto a 60 giorni;



DEFINIZIONE DELLE AREE IDONEE

Nell'allegato A sono definite le aree idonee a livello provinciale:

- A. area per servizi infrastrutturali e discariche;
- B. area produttiva industriale-artigianale;
- C. aree miste commerciali, terziarie e produttive;
- D. aree estrattive effettive e cave;
- E. siti ancora da bonificare di interesse nazionale individuati ai sensi dell'art. 252 del Codice dell'Ambiente e siti di interesse locale individuati secondo l'art. 251 del Codice dell'Ambiente, coordinati con l'articolo 77 bis comma 10 ter del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl;
- F. discariche non controllate e bonificate ai sensi dell'art. 77 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl;
- G. area di servizio per la mobilità;
- H. strada esistente o da potenziare;
- I. aree a parcheggio.

I Comuni possono individuare puntualmente nel prg ulteriori aree idonee attraverso una variante non sostanziale al PRG



PAS: PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLICE

Sono soggetti a PAS la costruzione e la modifica di impianti a terra aventi potenza **INFERIORE** alle soglie definite per l'AIE, quando non è prevista la costruzione di un edificio (nel qual caso i titoli abilitativi sono rilasciati nell'ambito del permesso di costruire).
La PAS è una procedura in capo al Comune.

- Il richiedente presenta una SCIA al comune competente 30 giorni prima dell'inizio lavori;
- Nei 30 giorni il Comune verifica quanto dichiarato e, se necessario, vieta l'inizio dei lavori. Altrimenti vige silenzio assenso;
- Qualora siano necessari atti di assenso del Comune o di altre amministrazioni e non siano già allegati alla SCIA, il Comune convoca entro 20 giorni una conferenza di servizi decisoria con tutti i servizi interessati;
- Il richiedente deve avere conformità urbanistica;
- Va dimostrata disponibilità dell'area;



IMPIANTI SOGGETTI A CILA

Sono soggetti a CILA gli impianti individuati dall'allegato C:

- installazione e sostituzione pompe di calore con potenza nominale superiore a 40 kW;
- installazione e sostituzione generatori di calore con potenza nominale superiore alla soglia prevista dall'articolo 5, comma 2 lettera g) del regolamento di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico 2 gennaio 2008, n. 37;

La CILA si rifà alle regole definite dall'art.78 bis della legge per il governo del territorio 15/2015;



INTERVENTI DI EDILIZIA LIBERA

la legge prevede che l'installazione di determinati impianti rappresentino interventi di edilizia libera.

In particolare:

- L'installazione di impianti solari e fotovoltaici, con qualsiasi potenza e con qualsiasi modalità, sulle coperture degli edifici esistenti;
- L'installazione di impianti solari e fotovoltaici aventi potenza inferiore a quella definita in tabella A del D.Lgs 387/2003 e nell'allegato B;
- Gli interventi elencati all'allegato D



IMPIANTI FOTOVOLTAICI SUGLI EDIFICI

Allineandosi a quanto sta accadendo a livello nazionale, l'installazione di impianti fotovoltaici e solari con qualsiasi modalità sulle coperture degli edifici, manufatti e loro pertinenze è considerata manutenzione ordinaria e non necessita di altre autorizzazioni nel rispetto delle norme di sicurezza, antisismiche, igienico-sanitarie e idrogeologiche.

Vale per tutti gli edifici a eccezione degli impianti che ricadono in aree o immobili di cui all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, individuati ai sensi degli articoli da 138 a 141 del medesimo codice, e fermo restando quanto previsto dagli articoli 21 e 157 del codice.

(restano esclusi gli edifici di notevole interesse culturale previsti dal PUP, mentre gli edifici vincolati rimangono soggetti a parere del soprintendente)

Gli impianti sono liberi con qualsiasi potenza.
Necessaria una comunicazione conoscitiva al Comune.



IMPIANTI FOTOVOLTAICI A TERRA SU PERTINENZE

Anche l'installazione con qualsiasi modalità di impianti fotovoltaici e solari a terra nelle pertinenze degli edifici è considerata manutenzione ordinaria e non necessita di altre autorizzazioni.

In questo caso la norma pone una soglia, sotto la quale l'intervento è libero con disciplina analoga a quella prevista per le coperture. Ciò in considerazione del fatto che gli impianti nelle pertinenze realizzati con queste modalità siano realizzati ai fini dell'autoconsumo. In caso di potenze superiori si applicano i regimi autorizzatori sopra definiti.

Gli impianti sono liberi sotto 50 kW.
Necessaria una comunicazione conoscitiva al Comune.



IMPIANTI FOTOVOLTAICI NEI CENTRI STORICI

Ferme restando le precedenti semplificazioni autorizzative per impianti in copertura, **nei centri storici e negli insediamenti storici sparsi** gli impianti solari fotovoltaici e termici devono essere **installati in modo da minimizzarne la visibilità, con inclinazione identica o coerente rispetto alla copertura nel caso di tetti a falda in aderenza o integrati.**

Possono essere installati **a terra nelle pertinenze** delle costruzioni **solo in caso di insufficienza o inidoneità della copertura** della costruzione medesima.




TETTOIE PER IMPIANTI SU COSTRUZIONI ESISTENTI PRIVE DI COPERTURA

Oltre alle precedenti semplificazioni, la realizzazione di tettoie, strutture portanti o pensiline destinate all'installazione di impianti solari fotovoltaici e termici sopra costruzioni esistenti prive di copertura (p.es. parcheggi, vasche, muri) non concorre al calcolo della Superficie Utile Netta (SUN) e non comporta versamento di contributo di costruzione.

Queste strutture sono soggette al permesso di costruire.

l'altezza massima per la realizzazione di nuove strutture nelle pertinenze delle zone a destinazione residenziale è di metri 3 misurati a metà della falda.



Oltre agli impianti fotovoltaici e solari in copertura e nelle pertinenze, sono altresì liberi con sola comunicazione gli impianti individuati dall'allegato D:

- le modifiche agli impianti esistenti o autorizzati e non realizzati entro i limiti di cui all'art.92 comma 3 lett. b) della LP 15/2015 se non superano le soglie di potenza previste da questa legge;
- installazione e sostituzione pompe di calore con potenza nominale inferiore a 40 kW;
- installazione e sostituzione generatori di calore con potenza nominale inferiore alla soglia definita dal regolamento ministeriale;
- installazione di singoli impianti eolici con potenza inferiore alla tabella A del D.Lgs 387/2003 e dimensioni definite;
- installazione e sostituzione di impianti di cogenerazione aventi potenza inferiore a 50 kW;

Questi interventi restano soggetti alla disciplina paesaggistica. In generale, per gli interventi che richiedono opere edilizie si rimanda al titolo previsto dalla legge provinciale per il governo del territorio relativamente alle opere edilizie.

ALTRI INTERVENTI LIBERI



IN SINTESI, LA LEGGE PROVINCIALE 2 MAGGIO 2022 N.4

- Disciplina in maniera organica le procedure autorizzative necessarie per l'installazione di tutti gli impianti da fonti rinnovabili, ad eccezione dell'idroelettrico;
- Istituisce l'Autorizzazione Integrata Energia (AIE) e la Procedura Autorizzativa Semplificata (PAS) e le relative soglie di applicazione;
- Recepisce il dlgs 199/2021 ed in particolare si individuano le aree idonee per l'installazione di impianti da fonti di energia rinnovabile;
- Lascia ai Comuni la possibilità di individuare ulteriori aree idonee;
- Prevede semplificazioni in termini di tempi e di procedure (60 gg, paesaggio non vincolante) per impianti nelle aree idonee;
- L'installazione di impianti fotovoltaici e solari su tutte le coperture e nelle pertinenze degli edifici fino a 50 kW, diventa opera libera con comunicazione;

